



Comune di Caprino Veronese

Piazza Roma, 6 - 37013 – Caprino Veronese (VR)
Centralino ☐ 045 - 6209911 - C.F. / Partita IVA 00414200238
www.comune.caprinoveronese.vr.it - P.E.C. comune.caprinoveronese.vr@pecveneto.it

Prot. n° 0018389

Caprino Veronese li, 13.11.2017

ORDINANZA N° 94

OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- il Comune di Caprino Veronese risulta inserito in zona IT0515 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29 novembre 2016 è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria; l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa è indicata dal costruttore nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione; in alternativa, sul sito web della Regione Veneto www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alimentati-a-biomasse-legnose, è disponibile un Catalogo Prodotti contenente l'identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale previste da suddetta classificazione;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto - del 21 settembre 2017 sono state illustrate le Misure Temporanee omogenee individuate dal "Nuovo Accordo Bacino Padano" per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, le quali definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare

- l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- in data 26 settembre 2017 si è tenuto un incontro tra le Amministrazioni locali e provinciali della Regione Veneto, finalizzato alla condivisione dei provvedimenti minimi da applicare sulla base delle misure temporanee omogenee individuate dal "Nuovo Accordo Bacino Padano";
 - in data 5 ottobre 2017 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) – presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure regionali e la proposta di provvedimento di cui all'incontro tra le Amministrazioni locali del 26 settembre u.s.;

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

RICHIAMATI:

- ✚ le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- ✚ la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- ✚ le D.G.R.V. n. 1338 del 30 luglio 2013 e n. 1047 del 4 agosto 2015;
- ✚ le D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa";
- ✚ la seduta del C.I.S in data 21 settembre 2017 "Approvazione delle Misure Temporanee omogenee individuate dal Nuovo Accordo Bacino Padano";
- ✚ il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- ✚ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- ✚ il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- ✚ la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- ✚ l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di istituire le seguenti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico su tutto il territorio Comunale nel periodo

dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018

secondo le modalità e i divieti di seguito definiti;

FA DIVIETO

1. di MANTENERE ACCESO il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza degli impianti semaforici;

2. di EFFETTUARE COMBUSTIONI all'aperto in contrasto con quanto previsto nella vigente Ordinanza Sindacale n° 28 del 08.04.2014, avente ad oggetto: "Gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli – Deroga alle azioni base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico".

ad esclusione di:

- a) preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all'aperto;

b) falò in occasione di feste tradizionali;

3. di CLIMATIZZARE i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

- a) cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- b) box, garage, depositi;

O B B L I G A

1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di **limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:**
 - a **massimi di 19°C (con tolleranza di 2°)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
 - a **massimi 17° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 attività industriali ed artigianali e assimilabili.
2. di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. Art. 164 del codice della strada);

I N V I T A

1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione;
2. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
3. a mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle
 - a) E.2 - Uffici e assimilabili;
 - b) E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - c) E.5 - Attività commerciali e assimilabili;
 - d) E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili
4. in linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
 - d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
5. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
 - a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
 - c) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;

- d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- e) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- f) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
- i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- j) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- k) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

Sanzioni previste

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, fermo restando le sanzioni previste dalle norme di riferimento specifiche.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

IL SINDACO
Prof.ssa Paola Arduini

